

TERMINI E CONDIZIONI STANDARD PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

1. APPLICABILITÀ

1.1 I presenti termini e condizioni standard (di seguito i “**Termini**”) regolano in via esclusiva la fornitura da parte di SENSITRON S.R.L. (di seguito il “**Fornitore**”) al cliente (di seguito il “**Cliente**”) dei beni e/o servizi oggetto dell’ordine di acquisto (di seguito l’“**Ordine**”), come definiti all’Articolo 2 (Definizioni e interpretazione).

1.2 Salvo diverso accordo espressamente convenuto per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti, i presenti Termini si applicano integralmente al Contratto (come definito nel successivo Articolo 2) e prevalgono su eventuali altri termini e condizioni, inclusi quelli proposti, allegati, richiamati o invocati dal Cliente (ad esempio nell’Ordine o in altri documenti), anche qualora tali termini non siano espressamente rifiutati dal Fornitore.

1.3 Eventuali condizioni concordate per iscritto tra le parti che modifichino o deroghino espressamente ai presenti Termini prevarranno, ma esclusivamente nei limiti di quanto espressamente pattuito.

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

Art. 2.1 – Definizioni

- “**Addebiti**”: gli addebiti per i Servizi indicati nel preventivo del Fornitore, come variabili nel tempo ai sensi dell’Articolo 7.4.
- “**Affiliato del Cliente**”: qualsiasi Persona che Controlla, è Controllata o è sotto Controllo comune con il Cliente.
- “**Autorità Pubblica**”: qualsiasi autorità amministrativa, governativa, nazionale o locale, nonché qualunque organo, agenzia, ente di regolamentazione o autorità giudiziaria, incluse istituzioni sovranazionali.
- “**Beni**”: i beni delineati nell’Ordine.
- “**Conferma d’Ordine**”: l’accettazione scritta dell’Ordine da parte del Fornitore.
- “**Consegna**”: la consegna o messa a disposizione dei Beni in conformità con l’Articolo 4; “**Consegnare**” e “**Consegnato**” sono interpretati di conseguenza.
- “**Contratto**”: il contratto tra Fornitore e Cliente per la fornitura dei Beni e/o dei Servizi, stipulato in conformità all’Articolo 3.
- “**Controllo**”: in relazione a una Persona, il potere (diretto o indiretto) di dirigere o influenzare la direzione dei suoi affari, che sia attraverso il possesso di azioni, poteri di voto o l’esercizio di poteri contrattuali o di altra natura; “**Controllata/o**” è interpretato di conseguenza.
- “**Diritti di Proprietà Intellettuale**”: tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, registrati o meno, compresi, tra l’altro, brevetti, marchi, modelli e disegni, diritto d’autore (ivi incluso su disegni, progetti, specifiche, software e contenuti),

banche dati, topografie, e relativi rinnovi, estensioni e domande, in qualsiasi Paese.

- “**Evento di Forza Maggiore**”: qualsiasi evento straordinario, imprevedibile al momento della conclusione del Contratto, inevitabile e non superabile con l’ordinaria diligenza, non imputabile alla parte che lo invoca e al di fuori del suo ragionevole controllo, che impedisca o ritardi in modo oggettivo l’adempimento. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Eventi di Forza Maggiore: calamità naturali (terremoti, alluvioni, incendi, tempeste) ed eventi meteorologici estremi; guerre, conflitti armati, insurrezioni, sommosse, atti o minacce di terrorismo; atti o provvedimenti di Autorità Pubbliche, inclusi divieti, sospensioni, sequestri, embarghi, blocchi, quarantene, requisizioni, misure sanitarie e modifiche della Legge Applicabile; scioperi generali o di comparto e serrate non imputabili alla parte; pandemie o epidemie e relative misure di contenimento; interruzioni diffuse e non prevenibili di servizi essenziali o infrastrutture critiche; guasti o avarie non prevedibili e non evitabili con l’ordinaria manutenzione; impossibilità di reperire forniture, materiali o trasporti essenziali; inadempienze di fornitori o subappaltatori del Fornitore. Non costituiscono Evento di Forza Maggiore il mero aumento dei costi, le difficoltà finanziarie o la mancanza di fondi.
- “**Evento di Insolvenza**”: rispetto a una Parte, il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi: (a) insolvenza o incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni; (b) presentazione o subire istanza di fallimento o altra procedura concorsuale; (c) richiesta o assoggettamento a procedure di ristrutturazione, liquidazione, scioglimento, amministrazione straordinaria o composizione; (d) cessione a favore dei creditori; (e) nomina di curatore, commissario, custode o analogo soggetto su parte rilevante del patrimonio.
- “**Giorno Lavorativo**”: un giorno diverso da sabato, domenica o altro giorno in cui le banche commerciali a Milano, in Italia, sono autorizzate o obbligate dalla legge a chiudere.
- “**Gruppo**”: in relazione a una società, tale società, le sue controllate o controllanti e le controllate di queste ultime.
- “**Legge Applicabile**”: indica (a) qualsiasi legge inclusi legge ordinaria, decreto legislativo o legge regionale, regolamento, direttiva, decreto, decisione, ordine o altro atto avente forza di legge emanato da un’Autorità Pubblica; e/o (b) qualsiasi norma vincolante, indirizzo, linea guida o raccomandazione emanati da un’Autorità Pubblica, in ogni caso in vigore e rilevanti in relazione al Contratto e/o ai Beni e/o ai Servizi.
- “**Ordine**”: l’ordine del Cliente per la fornitura di beni e/o servizi.
- “**Parti**” o “**Parte**”: le parti o ciascuna parte del Contratto.

- **Parti Indennizzate del Fornitore:** le affiliate, gli amministratori, dipendenti, agenti e subappaltatori del Fornitore
- **"Parte Sanzionata"** indica una qualsiasi parte presente in una qualsiasi lista di parti designate o soggette a restrizioni ai sensi delle Restrizioni Commerciali, inclusi (senza limitazioni) l'elenco consolidato dei soggetti delle sanzioni finanziarie nel Regno Unito gestito da HM Treasury, l'elenco consolidato delle Persone soggette alle sanzioni finanziarie dell'UE tenuto dalla Commissione Europea e l'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate gestito dall'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti.
- **"Persona":** qualsiasi persona fisica o giuridica.
- **"Prezzi":** i prezzi per i Beni e/o i Servizi come delineati nell'attuale listino del Fornitore o nel preventivo, variabili ai sensi dell'Articolo 7.4.
- **"Responsabilità":** qualsiasi responsabilità derivante da o connessa al Contratto, a qualunque titolo, inclusa quella da manleva e/o conseguente a violazione, inadempimento, adempimento inesatto o ritardato, e/o vizi o difetti dei Beni o Servizi, indipendentemente dalla causa e anche se dovuta a colpa, negligenza o dolo, nei limiti di Legge Applicabile e del Contratto.
- **"Restrizioni Commerciali":** qualsiasi normativa su controlli export, sanzioni, embarghi o leggi simili (UE, ONU, USA, Regno Unito).
- **"Servizi":** i servizi delineati nell'Ordine.
- **"Soggetti Collegati":** qualsiasi soggetto che agisca per conto o nell'interesse di una Parte nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società controllate, dipendenti, agenti, distributori, appaltatori e terzi contraenti.
- **"Specifiche":** la specifica tecnica scritta relativa ai Beni o ai Servizi.
- **"Spese":** le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Fornitore nel contesto dell'esecuzione dei Servizi.

2.2 Interpretazione. (i) Le parole in maiuscolo hanno i significati di cui all'Articolo 2.1; (ii) le intestazioni non influiscono sull'interpretazione; (iii) il singolare include il plurale e viceversa; (iv) "includere", "in particolare" e simili sono senza limitazione; (v) "per iscritto" include l'e-mail; (vi) i riferimenti orari si intendono all'ora italiana; (vii) l'obbligo di non fare include il non permettere che altri lo compiano.

3. STIPULA DEL CONTRATTO

3.1 Qualsiasi preventivo del Fornitore è valido 30 giorni dalla data e non costituisce offerta.

3.2 L'Ordine costituisce proposta del Cliente di acquistare Beni e/o Servizi secondo i Termini. Il contratto si conclude solo alla Conferma d'Ordine. Il Fornitore non ha obbligo di accettare l'Ordine. Il Cliente non può cancellare l'Ordine, salvo quanto previsto all'Articolo 4.4 e nei casi inderogabili previsti dalla Legge Applicabile.

3.3 I presenti Termini sono gli unici termini applicabili, con esclusione di condizioni del Cliente, anche se richiamate o non espressamente

rifiutate, nonché di eventuali usi o pratiche. Cataloghi, brochure, listini e consigli non costituiscono offerta e vincolano il Fornitore solo se espressamente incorporati nel Contratto.

3.4 Ferma la conclusione del Contratto alla Conferma d'Ordine (Art. 3.2), la ricezione o l'accettazione dei Beni o dei Servizi costituisce prova definitiva dell'accettazione dei Termini e del Contratto da parte del Cliente, senza incidere sul perfezionamento del Contratto.

3.5 Il Fornitore può effettuare consegne frazionate e fatturarle separatamente ai sensi dell'Articolo 7.5. Ogni fornitura è un contratto separato. Eventuali lettere di credito dovranno consentire consegne parziali e termini coerenti con la presentazione documentale entro scadenza.

4. CONSEGNA DEI BENI

4.1 Salvo diversa indicazione nella Conferma d'Ordine, i Beni sono consegnati EXW (Incoterms 2020) presso la sede del Fornitore indicata nella Conferma d'Ordine. La Consegna si intende avvenuta al completamento degli obblighi di consegna previsti dall'Incoterm applicabile; restano ferme le previsioni dell'Articolo 6 in tema di passaggio del rischio e del titolo. L'Incoterm prescelto si applica esclusivamente alla ripartizione di obblighi di consegna, costi, rischi e formalità doganali; per ogni altro aspetto prevalgono i presenti Termini. Con resa EXW, salvo diverso accordo scritto, il carico sui mezzi del Cliente e le formalità di esportazione sono a cura e rischio del Cliente.

4.2 Laddove la Conferma d'Ordine specifichi che il Fornitore deve provvedere al trasporto, potrà usare vettori/ spedizionieri da lui nominati. Su richiesta del Cliente di vettore diverso, si applicherà un sovrapprezzo.

4.3 Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per effettuare la Consegna entro la data indicata nella Conferma d'Ordine, la quale ha natura meramente indicativa e non essenziale. Il Fornitore non è responsabile per perdite o danni derivanti da ritardi di Consegna, salvo diverso accordo scritto tra le parti che qualifichi espressamente la data come essenziale e, in ogni caso, limitatamente ai ritardi direttamente e unicamente imputabili al Fornitore.

4.4 Mancata consegna. Il Fornitore non risponde per mancata consegna, anche se per sua negligenza, se non informato per iscritto della mancata consegna entro 5 Giorni Lavorativi dalla data in cui i Beni avrebbero dovuto essere ricevuti. Qualsiasi responsabilità del Fornitore legata alla mancata consegna dei Beni sarà limitata alla sostituzione dei Beni entro un lasso di tempo ragionevole, oppure aggiornando la fattura in modo che sia indicata la quantità effettivamente consegnata di Beni. Il Cliente riconosce e accetta che i rimedi di cui sopra sono i rimedi esclusivi del Cliente per qualsiasi mancata consegna o consegna parziale dei Beni.

4.5 Rifiuto o omesso ritiro ingiustificati. Se, senza giustificato motivo, il Cliente rifiuta di prendere in consegna i Beni o omette di ritirarli nel giorno/termine comunicato: (i) il Fornitore può depositare e/o immagazzinare i Beni a rischio e spese del Cliente (inclusi costi di movimentazione, magazzinaggio, assicurazione e ulteriori tentativi di consegna/ritiro) e ritentare la consegna/ritiro in altra data da concordare con il Cliente; oppure (ii) il Fornitore può, ai sensi dell'art. 1517 c.c., risolvere il Contratto con comunicazione scritta e disporre dei Beni, anche vendendoli a terzi, imputando al Cliente ogni differenza in minus rispetto al Prezzo e ai costi accessori, oltre a costi e danni conseguenti; (iii) restano salvi ogni altro rimedio e il diritto del Fornitore di addebitare tutti i costi e danni derivanti. Ai fini del presente articolo, costituisce giustificato motivo esclusivamente (a)

un vizio materiale evidente prontamente notificato ai sensi dell'Articolo 5, oppure (b) un impedimento di Forza Maggiore ai sensi dell'Articolo 14.

4.6 Controlli export e sanzioni. Il Cliente garantisce che i Beni/Servizi non saranno ricevuti, importati, esportati, riesportati, trasferiti, venduti o usati in violazione delle Leggi Applicabili in materia di export e sanzioni, né in contrasto con i requisiti di licenze o autorizzazioni.

4.7 Ordini minimi. Gli ordini inferiori a € 500,00 netti dovranno essere pagati con pagamento anticipato e tariffa d'ordine minima di € 100,00. Gli ordini inferiori a € 250,00 netti non saranno accettati.

4-bis. FORNITURA DI SERVIZI

4-bis.1 I Servizi forniti sono specificati nel Contratto. Servizi non menzionati saranno addebitati separatamente.

4-bis.2 Salvo patto contrario, sono esclusi e addebitati a parte: (a) modifiche/ripristini dei Beni resi necessari da cambi normativi; (b) riparazioni/manutenzioni dovute a: uso non conforme a requisiti tecnici, istruzioni o manuale; condizioni d'uso insolite; alterazioni del Cliente o terzi, vandalismo o uso improprio.

4-bis.3 Riparazioni urgenti. Nel caso che una riparazione/attività non programmata risulti necessaria per preservare la funzionalità dei Beni, il Fornitore può effettuarla anche in assenza dell'autorizzazione esplicita del Cliente. Se tale riparazione/attività non è inclusa nell'ambito dei Servizi, verrà addebitata separatamente.

4-bis.4 Sicurezza. Il Cliente assicura che i locali in cui i Beni sono installati siano conformi con tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle leggi applicabili e, in particolare, dal Decreto Legislativo 81/2008 e fornisce informazioni, documenti e dispositivi necessari, incluso DUVRI aggiornato prima dell'accesso.

5. ISPEZIONE E ACCETTAZIONE

5.1 Il Cliente ispeziona i Beni alla Consegna e, entro 10 Giorni Lavorativi, segnala per iscritto eventuali violazioni della garanzia di cui all'Articolo 8.1 riscontrabili con ragionevole ispezione visiva.

[55]5.2 In mancanza di segnalazione, i Beni si intendono accettati "così come sono, con tutti i difetti" allo spirare dei 10 Giorni Lavorativi dalla Consegna. [56]

6. PASSAGGIO DI RISCHIO E TITOLO

6.1 Rischio e titolo passano alla Consegna ai sensi dell'Articolo 4.1.

6.2 Nel caso di cui all'Articolo 4.5, il rischio passa al Cliente al momento del rifiuto/omesso ritiro.

7. PREZZO E PAGAMENTO

7.1 Il Cliente paga Prezzi e Addebiti secondo il presente Articolo 7.

7.2 Salvo diverso accordo, Prezzi/Addebiti sono al netto di imballo, assicurazione, trasporto e consegna, da pagarsi a parte. L'installazione non è inclusa salvo pattuizione espressa.

7.3 Tutti gli importi sono al netto di imposte e tasse applicabili, dovute in aggiunta.

7.4 Nella misura massima consentita dalla Legge Applicabile, il Fornitore avrà il diritto di variare i Prezzi e/o gli Addebiti in qualsiasi momento prima della consegna dei Beni o della prestazione dei Servizi, dandone comunicazione scritta al Cliente per riflettere qualsiasi variazione del costo della fornitura dei Beni e/o dei Servizi

che deriva da: (i) qualsiasi modifica della Legge Applicabile; (ii) qualsiasi variazione dei requisiti del Cliente per i Beni e/o i Servizi; (iii) qualsiasi informazione fornita dal Cliente inesatta o incompleta; (iv) qualsiasi mancanza o ritardo da parte del Cliente nel fornire informazioni; o (v) qualsiasi fattore al di fuori del controllo del Fornitore (comprese le fluttuazioni dei cambi, gli aumenti di tasse e imposte e gli aumenti del costo della manodopera come risultanti dai relativi indici ISTAT, materiali, utenze, trasporto o altri costi di produzione o consegna).

7.5 Salvo se diversamente comunicato al Cliente dal Fornitore o concordato tra le Parti, il Fornitore emetterà una fattura al Cliente per:

(i) i Prezzi dei Beni, oltre agli eventuali costi di confezionamento, assicurazione, trasporto e consegna pagabili dal Cliente;

(ii) gli Addebiti e qualsiasi altra Spesa aggiuntiva pagabile dal Cliente;

al momento dell'emissione della Conferma d'Ordine al Cliente.

7.6 Salvo diverso accordo tra le Parti, il Cliente pagherà tutte le fatture in anticipo (ovvero prima della consegna dei Beni e/o dell'esecuzione dei Servizi) entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della fattura del Fornitore. Tutti i pagamenti saranno effettuati in Euro, mediante trasferimento elettronico verso il conto bancario indicato dal Fornitore di volta in volta.

7.7 Qualora il Contratto preveda il pagamento successivamente alla Consegna dei Beni e/o all'esecuzione dei Servizi, il Cliente sarà comunque tenuto a effettuare il pagamento anche in presenza di eventuali documenti o materiali mancanti, purché tale mancanza non comprometta l'utilizzo dei Beni.

7.8 Il rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente costituisce elemento essenziale del Contratto. Qualora qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto non sia corrisposta entro la relativa data di scadenza, matureranno automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, interessi moratori sull'importo insoluto al tasso di mora determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (come periodicamente aggiornato), ove applicabile, e in ogni caso nei limiti del massimo consentito dalla Legge Applicabile, dalla data di scadenza e sino al saldo effettivo, fatti salvi tutti gli altri diritti o rimedi del Fornitore previsti dalla Legge Applicabile o dai presenti Termini.

7.9 Se il Cliente non paga entro 10 Giorni Lavorativi dalla scadenza, il Fornitore può trattenere ulteriori consegne e sospendere i Servizi fino ad avvenuto pagamento, anche qualora l'inadempimento riguardi altri contratti.

7.10 Nonostante ogni pretesa richiesta contraria da parte del Cliente, il Fornitore avrà facoltà, dandone comunicazione scritta al Cliente, di imputare l'eventuale pagamento del Cliente a qualsiasi fattura non pagata emessa dal Fornitore.

7.11 Compensazioni. Salvo quanto imposto da legge, il Cliente non può sospendere, compensare o trattenere pagamenti.

7.12 In caso di Evento di Insolvenza del Cliente, tutte le fatture diventano immediatamente esigibili, nei limiti di legge.

7.13 Salvo diversa previsione o obbligo di legge, i pagamenti sono dovuti integralmente, senza compensazioni o trattenute.

7.14 Salvo diverso accordo delle Parti, alla scadenza o risoluzione del Contratto: (i) il Fornitore può fatturare Prezzi/Addebiti e costi accessori non ancora fatturati; (ii) tutte le fatture pendenti diventano immediatamente esigibili.

8. GARANZIA SUI BENI

8.1 Garanzia conformità. Il Fornitore garantisce che, per 24 mesi per componenti elettronici e 12 mesi per elementi di rilevamento dalla Consegna (il "Periodo di Garanzia"), i Beni saranno conformi alle Specifiche.

8.2 Reclamo in garanzia entro il Periodo di Garanzia. Se, in qualsiasi momento durante il Periodo di Garanzia, il Cliente viene a conoscenza di una violazione della garanzia prevista dall'Articolo 8.1, il Cliente dovrà (i) inviare al Fornitore comunicazione scritta entro 5 giorni dalla scoperta e prima della scadenza, (ii) restituire al Fornitore a cura e spese del Cliente o, a sua scelta, consentire un'ispezione in loco da parte del Fornitore; (iii) fornire al Fornitore tutte le informazioni e l'assistenza ragionevolmente richiesta da quest'ultimo per investigare la presunta violazione.

8.3 Rimedi esclusivi. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10.3 e da ogni diversa disposizione inderogabile di legge, in caso di violazione della garanzia di cui all'Articolo 8.1 i rimedi del Cliente saranno esclusivamente, a scelta del Fornitore: (i) la riparazione dei Beni non conformi; oppure (ii) la sostituzione dei Beni non conformi con beni conformi; oppure (iii) il rimborso del prezzo corrisposto per i Beni non conformi. Il Fornitore potrà scegliere tra i rimedi di cui sopra a propria ragionevole discrezione, tenendo conto della natura del vizio, dei tempi di ripristino della conformità e dell'esigenza di continuità operativa del Cliente. In caso di riparazione o sostituzione, il Fornitore potrà, a sua discrezione, richiedere la restituzione dei Beni non conformi; i Beni riparati o sostituiti diverranno di proprietà del Cliente e quelli restituiti diverranno di proprietà del Fornitore. Salvo diverso accordo scritto, i costi ragionevoli e documentati di ritiro, trasporto e gestione dei Beni non conformi saranno a carico del Fornitore. L'attuazione di uno dei rimedi di cui sopra non estende né rinnova i termini della garanzia originaria.

8.4 Esclusioni. Il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile della violazione della garanzia prevista dall'Articolo 8.1 in caso di: (i) inadempienze del Cliente all'Articolo 8.2; (ii) difetto rilevabile ex Articolo 5.1 non segnalato; (iii) danni post-Consegna o durante custodia ex 4.5.(i); (iv) normale usura; (v) uso/trasporto/installazione/manutenzione impropri o difformi dalle istruzioni; (vi) uso continuato non autorizzato dopo la scoperta del difetto; (vii) uso con parti non approvate; (viii) riparazioni/alterazioni senza consenso scritto; (ix) interventi o riparazioni eseguite da terzi. L'eventuale garanzia si applica ai Beni riparati/sostituiti per il residuo Periodo di Garanzia originario.

8.5. Fatto salvo quanto espressamente previsto nelle Specifiche e nel presente Contratto, tutti i campioni, disegni, descrizioni, illustrazioni, schede tecniche, cataloghi, brochure, presentazioni, contenuti pubblicati su siti web o su altri canali, nonché ogni materiale promozionale rilasciato o pubblicato dal Fornitore (o dal produttore dei Beni) hanno il solo scopo di fornire una rappresentazione indicativa dei Beni e non costituiscono né integrano una descrizione contrattuale dei Beni, né una garanzia, dichiarazione o impegno di conformità.

8.6 Completezza ed esclusività delle garanzie. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10.3 e nei limiti consentiti dalla Legge Applicabile, le sole garanzie fornite dal Fornitore in relazione ai Beni sono quelle espressamente indicate all'Articolo 8.1. Ogni altra garanzia, condizione, dichiarazione o termine, sia esso espresso o implicito, previsto da legge, usi, consuetudini o prassi commerciali, è qui escluso, incluse, senza limitazione, le garanzie implicite di commerciabilità, qualità soddisfacente e idoneità a uno scopo particolare.

8.7 Segnalazioni infondate e riparto dei costi. Qualora il Cliente segnali un difetto e, a seguito di verifica tecnica effettuata dal Fornitore, il difetto non risulti sussistente o non rientri nell'ambito della Garanzia di cui all'Articolo 8.1, il Fornitore avrà diritto al rimborso integrale dei costi documentati sostenuti in conseguenza della segnalazione, inclusi, a titolo esemplificativo, costi di ispezione, test, manodopera, materiali, trasporto e, se del caso, interventi presso il sito del Cliente.

9. GARANZIA SUI SERVIZI

9.1 Standard di prestazione e tempistica dei Servizi. Il Fornitore garantisce che i Servizi saranno eseguiti con ragionevole cura, perizia e professionalità. Il Fornitore compirà ogni sforzo ragionevole per rispettare la data di esecuzione indicata nella Conferma d'Ordine; tali date sono meramente indicative e il tempo di esecuzione non costituisce elemento essenziale del Contratto.

9.2 Segnalazione dei difetti. Entro 90 giorni dal completamento dei Servizi (Periodo di Garanzia sui Servizi), il Cliente che rilevi una violazione della garanzia di cui all'Articolo 9.1 dovrà: (i) notificarla per iscritto al Fornitore entro 5 giorni dalla conoscenza e comunque prima della scadenza del Periodo di Garanzia sui Servizi; e (ii) fornire al Fornitore le informazioni e l'assistenza ragionevolmente richieste per indagare la presunta violazione.

9.3 Rimedi esclusivi. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10.3, l'unico rimedio del Cliente e la sola responsabilità del Fornitore per violazione dell'Articolo 9.1 consisteranno, a scelta del Fornitore, nella riesecuzione dei Servizi rilevanti oppure nel rimborso dei corrispettivi addebitati per tali Servizi.

9.4 Decadenza e estensione della garanzia. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10.3, il Fornitore non risponde per violazioni dell'Articolo 9.1 qualora il Cliente non adempia agli obblighi di cui all'Articolo 9.2. La garanzia di cui all'Articolo 9.1 si applicherà ai Servizi rieseguiti ai sensi dell'Articolo 9.3 per il residuo del Periodo di Garanzia sui Servizi originario.

9.5 Esclusività delle garanzie. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10.3, le garanzie di cui all'Articolo 9.1 sono le sole applicabili ai Servizi; ogni altra garanzia, condizione o termine, espresso o implicito dalla Legge Applicabile, è escluso, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, qualità soddisfacente e idoneità a uno scopo particolare.

10. ESCLUSIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ

10.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10.3, la responsabilità del Fornitore per mancata o ritardata consegna è esclusivamente quella prevista all'Articolo 4.4. Tale responsabilità è soggetta all'Articolo 10.2 e rileva ai fini del calcolo del relativo limite. In ogni caso, la responsabilità massima aggregata del Fornitore ai sensi del Contratto è limitata al 100% del Prezzo dovuto ai sensi del Contratto.

10.2 Il Fornitore non risponde, in ogni caso, di: (i) perdita di profitti; (ii) perdita d'uso, di ricavi, di produzione o di attività; (iii) perdita di avviamento, reputazione o opportunità; (iv) mancati risparmi o perdita di margine; (v) perdita di affari; (vi) responsabilità verso terzi; (vii) perdita o deterioramento di dati o software; (viii) spreco di tempo di gestione, operativo o analogo; (ix) perdite derivanti dall'assenza di copie di backup aggiornate di programmi o dati del Cliente; (x) qualsiasi altra perdita indiretta o consequenziale, il tutto a prescindere dal fatto che tali perdite siano qualificate come dirette, indirette o consequenziali, e fermo quanto previsto dall'Articolo 10.3.

10.3 Nulla nel Contratto esclude o limita la responsabilità di una Parte per: (i) morte o lesioni personali causate da sua negligenza; (ii) frode o dichiarazioni fraudolente; (iii) dolo o colpa grave; o (iv) qualsiasi responsabilità che non possa essere esclusa o limitata ai sensi della Legge Applicabile.

10.4 Nulla in questo Articolo 10 preclude a una Parte di richiedere provvedimenti ingiuntivi, esecuzione in forma specifica o altri rimedi equitativi discrezionali dell'autorità giudiziaria.

10.5 Le esclusioni e limitazioni di cui al presente Articolo 10 si applicano anche alle Parti Indennizzate del Fornitore, che devono considerarsi quali terzi beneficiari delle stesse.

10.6 Le esclusioni e limitazioni di cui al presente Articolo 10 operano in via autonoma e separabile: l'invalidità o inapplicabilità di una qualsiasi previsione non pregiudica la validità o l'applicabilità delle restanti.

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Nessuna disposizione del Contratto comporta il trasferimento al Cliente né la concessione al Cliente di licenze o altri diritti di utilizzo sui Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore, fatto salvo un diritto limitato, non esclusivo, non trasferibile e non sub-licenziabile di utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale incorporati nei Beni e/o nei Servizi esclusivamente nella misura strettamente necessaria per fruire dei Beni e/o dei Servizi per la finalità per cui sono stati forniti, in conformità al Contratto.

11.2 Il Cliente manleverà, difenderà e terrà integralmente indenne il Fornitore da e contro qualsiasi danno, pretesa, perdita, costo, onere e spesa (incluse le spese legali ragionevoli e i costi di eventuali transazioni) derivanti o connessi a una violazione o presunta violazione di brevetti, diritti d'autore, marchi, disegni registrati o altri Diritti di Proprietà Intellettuale, nella misura in cui tale violazione derivi dall'osservanza, da parte del Fornitore, dei requisiti, delle personalizzazioni o delle Specifiche del Cliente. Resta inteso che: (a) il Fornitore notificherà tempestivamente al Cliente qualsiasi pretesa di terzi di cui venga a conoscenza; (b) il Cliente avrà il controllo della difesa e/o della gestione della controversia, fermo restando l'obbligo di consultarsi ragionevolmente con il Fornitore; e (c) il Fornitore collaborerà in buona fede, a spese del Cliente. L'obbligo di manleva non si applica nella misura in cui la pretesa derivi da modifiche ai Beni e/o ai Servizi apportate autonomamente dal Fornitore e non richieste dal Cliente, ovvero dall'uso non conforme alle Specifiche o al Contratto.

11.3 DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA: tutti i disegni, le specifiche, i modelli, i dati e la documentazione tecnica relativi ai Beni o alla loro produzione o installazione, consegnati dal Fornitore prima o dopo la conclusione del Contratto o la Consegna, restano di esclusiva proprietà del Fornitore. Fatti salvi i diritti inderogabili di legge, il Cliente potrà farne uso esclusivamente per le finalità previste dal Contratto e non potrà, senza il previo consenso scritto del Fornitore, utilizzare tali materiali per scopi ulteriori o differenti, né copiarli, riprodurli, decompilarli, sottoporli a reverse engineering, trasmetterli o comunicarli a terzi, né impiegarli per la produzione, la progettazione o altri scopi non autorizzati. Su richiesta del Fornitore, il Cliente provvederà prontamente a restituire o distruggere tali materiali (incluse eventuali copie), fermo il diritto del Cliente a trattenere le informazioni strettamente necessarie per adempiere a obblighi di legge o regolamentari.

11.4 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il Fornitore si riserva il diritto di introdurre, in qualsiasi momento, innovazioni, miglioramenti o modifiche ai Beni e/o ai Servizi, inclusi caratteristiche e design, senza

obbligo di preavviso, purché tali modifiche non incidano in modo sostanzialmente pregiudizievole sulla funzionalità prevista o sulla conformità ai requisiti essenziali del Contratto. Il Fornitore non è tenuto a implementare retrofitting o aggiornamenti su unità già consegnate, salvo ove richiesto da norme inderogabili o espressamente previsto nel Contratto.

12. OBBLIGHI DEL CLIENTE

12.1 Obblighi del Cliente. Il Cliente si impegna a: (a) fornire prontamente al Fornitore tutte le informazioni, i dati, l'accesso, la cooperazione e l'assistenza ragionevolmente richiesti dal Fornitore, di volta in volta, per adempiere ai propri obblighi o esercitare i propri diritti ai sensi del Contratto; (b) notificare per iscritto al Fornitore, entro 24 ore dal loro verificarsi o avvio, i) qualsiasi discussione, negoziazione o proposta con, verso o a beneficio di uno o più creditori del Cliente relativa a concordati, transazioni, ristrutturazioni, piani o schemi di sistemazione di uno o più debiti; e ii) qualsiasi discussione, negoziazione o proposta con chiunque in relazione a stato d'insolvenza, pre-insolvenza o procedure concorsuali del Cliente; (c) non riconfezionare i Beni né rimuovere, occultare, alterare o aggiungere marchi, numeri di brevetto, numeri di serie, codici, etichette o altri segni identificativi apposti sui Beni o sul relativo imballaggio; (d) non alterare, modificare, integrare, combinare con altri prodotti o sottoporre a reverse engineering i Beni, salvo previo consenso scritto del Fornitore; e (e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni del Fornitore in relazione a qualsiasi richiamo, azione correttiva o campagna di sicurezza riguardante i Beni (in tutto o in parte), inclusa, ove del caso, la tracciatura, la cessazione dell'uso, la segregazione delle scorte e la comunicazione agli utenti finali.

12.2 Limitazione per cause imputabili al Cliente o a terzi. Nonostante qualsiasi altra previsione del Contratto, il Fornitore non sarà considerato inadempiente, né responsabile per ritardi, omissioni o difetti di esecuzione, nella misura in cui essi derivino o siano connessi a: (a) inadempimenti, omissioni o violazioni del Cliente degli obblighi previsti dal Contratto, incluse la mancata o tardiva fornitura delle informazioni o dell'accesso richiesti ai sensi della Clausola 12.1; (b) l'affidamento, da parte del Fornitore, su dati, informazioni o materiali incompleti, inesatti o fuorvianti forniti dal Cliente o da terzi indicati o approvati dal Cliente; oppure (c) il rispetto, da parte del Fornitore, di istruzioni, direzioni, approvazioni o richieste del Cliente o dei suoi dipendenti o incaricati. Nelle ipotesi di cui sopra: (i) le relative scadenze e tempi di esecuzione si intenderanno automaticamente prorogati per un periodo ragionevole; e (ii) eventuali costi o oneri aggiuntivi ragionevolmente sostenuti dal Fornitore saranno a carico del Cliente, ferma restando ogni ulteriore tutela di legge o da Contratto.

13. RISOLUZIONE E RECESSO

13.1 Cause di risoluzione. Fermo quanto previsto dagli Articoli 4.5, 14.4, 18, 19.2 e 20.2, ciascuna parte potrà: (a) in caso di inadempimento grave non sanabile, dichiarare la risoluzione del Contratto mediante comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; (b) in caso di inadempimento grave rimediabile, inviare diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., con termine di 30 giorni, e, in mancanza di rimedio, dichiarare la risoluzione con comunicazione scritta; (c) avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso di violazione di uno qualsiasi dei seguenti articoli: 4.6 CONTROLLI EXPORT E SANZIONI; 11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 12. OBBLIGHI DEL CLIENTE; 15. RISERVATEZZA; 16. PROTEZIONE DEI DATI; 17. RESTRIZIONI COMMERCIALI; 18. CONFORMITÀ NORMATIVA (Anticorruzione e Anti-slavery); 19. IMPOSTE; 20. CESSIONE E SUBAPPALTO; 23. RAEE (WEEE) E RICICLO, mediante dichiarazione

scritta; (d) risolvere il Contratto in caso di Evento di Insolvenza dell'altra parte, nei limiti consentiti dalla Normativa Applicabile.

13.2 È rimediabile la violazione ove l'adempimento sia possibile, salva essenzialità del termine.

13.3 Clausola risolutiva espressa per mancato pagamento. Se il Cliente omette di corrispondere somme dovute alla o entro la data di scadenza, il Fornitore potrà dichiarare la risoluzione, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa intimazione scritta e mancato pagamento entro 7 giorni dalla ricezione. Restano salvi il risarcimento del danno e gli interessi di mora, inclusi, ove applicabile, quelli di cui al D.Lgs. 231/2002.

13.4 Recesso per sanzioni e sospensione. Ai sensi dell'art. 1373 c.c., il Fornitore potrà recedere con effetto immediato, o sospendere l'esecuzione, mediante comunicazione scritta, se la prosecuzione del Contratto violi (o verosimilmente violerebbe) norme applicabili in materia di sanzioni o esportazioni, ovvero in caso di violazione (o rischio di violazione) dell'Articolo 4.6. Il recesso opera ex nunc e non pregiudica i corrispettivi dovuti per prestazioni già eseguite.

13.5 Effetti. Restano efficaci gli Articoli 2, 4.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.4, 15, 21, 22 e 24, nonché ogni altra Sezione che per espressa previsione o per natura sopravvive alla cessazione. Gli altri diritti e obblighi cessano, fatti salvi quelli già maturati (incluse pretese risarcitorie). Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica trova applicazione l'art. 1458 c.c. Ciascuna parte restituisce prontamente i materiali riservati o di proprietà altrui, conformemente all'Articolo 15.

14. FORZA MAGGIORE

14.1 Esclusione di responsabilità. Le Parti non saranno considerate responsabili né inadempienti per il mancato adempimento o per il ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nella misura in cui tale mancato adempimento o ritardo sia dovuto a un Evento di Forza Maggiore.

14.2 Comunicazione e effetti. La parte colpita notificherà per iscritto all'altra parte l'Evento di Forza Maggiore senza indebito ritardo, indicando effetti prevedibili e durata stimata. Per la durata dell'Evento di Forza Maggiore: (a) i termini di esecuzione si intendono sospesi e automaticamente prorogati per un periodo equivalente; (b) non maturano penali, risarcimenti o altre responsabilità connesse al ritardo o al mancato adempimento; e (c) il Fornitore potrà sospendere, in tutto o in parte, la fornitura dei Beni e/o dei Servizi interessati.

14.3 Corrispettivi dovuti. In caso di Evento di Forza Maggiore che incida sul Fornitore, il Cliente continuerà a corrispondere le fatture del Fornitore ai sensi della Sezione 7 per i Beni e/o i Servizi che il Fornitore continui comunque a fornire, nonostante l'Evento di Forza Maggiore.

14.4 Durata dell'impedimento – facoltà di recesso. Se l'Evento di Forza Maggiore che dà luogo all'esonero di cui alla Sezione 14.1 perdura per oltre 60 giorni consecutivi, ciascuna parte potrà recedere dal Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta, senza oneri o responsabilità ulteriori, restando dovuti i corrispettivi per le prestazioni già eseguite e fatti salvi i diritti maturati fino alla data di efficacia del recesso.

15. RISERVATEZZA

15.1 Definizione. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, di qualunque natura e formato, relative all'attività, affari, clienti, fornitori, know-how, documenti tecnici o commerciali, dati e materiali dell'altra parte e/o del gruppo a cui essa appartiene, comunicate o altrimenti acquisite in relazione al Contratto, incluse le informazioni che per loro natura o per le circostanze della comunicazione debbano ragionevolmente considerarsi riservate.

15.2 Obbligo di riservatezza e di uso limitato. Ciascuna parte: (a) manterrà riservate le Informazioni Riservate dell'altra; (b) non le utilizzerà se non per l'esecuzione del Contratto; e (c) non le divulgherà a terzi, salvo quanto previsto all'Articolo 15.3.

15.3 Divulgazioni consentite. La divulgazione delle Informazioni Riservate dell'altra parte è consentita: (a) a dipendenti, amministratori, consulenti e subfornitori che abbiano stretta necessità di conoscerle per le finalità del Contratto, purché soggetti a obblighi di riservatezza almeno equivalenti ai presenti; (b) ove richiesto da Legge Applicabile, da un provvedimento di un'autorità o di un tribunale competente, fermo l'obbligo di darne preventiva comunicazione scritta, ove consentito, e di cooperare ragionevolmente per ottenere misure protettive idonee; (c) ai revisori e assicuratori, nei limiti strettamente necessari.

15.4 Eccezioni. Gli obblighi di cui sopra non si applicano a informazioni che la parte ricevente provi essere: (a) divenute di pubblico dominio senza violazione del Contratto; (b) già legittimamente note alla parte ricevente prima della comunicazione; (c) legittimamente ottenute da terzi non soggetti a obbligo di riservatezza; (d) sviluppate in via indipendente dalla parte ricevente senza uso di Informazioni Riservate.

15.5 Misure di protezione. La parte ricevente adotterà misure non inferiori a quelle normalmente impiegate per la protezione delle proprie informazioni confidenziali di analoga natura, e in ogni caso ragionevoli rispetto alla natura delle Informazioni Riservate.

15.6 Durata degli obblighi. Gli obblighi di cui al presente Articolo 15 resteranno efficaci per l'intera durata del Contratto e per un periodo di 5 anni successivo alla sua cessazione, fermo restando che il segreto industriale e le informazioni qualificabili come know-how resteranno protetti sino a quando mantengano natura riservata.

15.7 Restituzione e distruzione. Alla cessazione del Contratto, o su richiesta scritta dell'altra parte, ciascuna parte restituirà o distruggerà senza indebito ritardo le Informazioni Riservate e ogni copia in suo possesso o controllo, salvo quanto necessario per adempiere a obblighi di legge o per la tutela dei propri diritti in giudizio, fermo l'obbligo di riservatezza.

16. PROTEZIONE DEI DATI

16.1 Normativa applicabile. Le parti dichiarano di conformarsi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inclusi il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché i provvedimenti e le linee guida dell'Autorità Garante.

16.2 Ruolo delle parti. In relazione ai trattamenti connessi all'esecuzione del Contratto, Fornitore e Cliente agiscono quali autonomi titolari del trattamento, ciascuno per i trattamenti svolti nell'ambito delle proprie finalità. È esclusa la contitolarità salvo diverso accordo scritto.

16.3 Trattamenti del Fornitore. Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà trattare dati personali del Cliente e del personale del Cliente coinvolto nell'esecuzione del Contratto, conformemente

all'informativa privacy del Fornitore resa disponibile al Cliente, che si intende qui richiamata e parte integrante del Contratto.

16.4 Obblighi del Cliente. Il Cliente si impegna a: (a) mettere a disposizione del proprio personale l'informativa privacy del Fornitore qualora i relativi dati siano trattati dal Fornitore; (b) comunicare al Fornitore solo dati pertinenti e strettamente necessari; (c) garantire che ogni comunicazione avvenga nel rispetto della normativa privacy.

16.5 Richieste e violazioni. Ciascuna parte gestisce in autonomia diritti e richieste degli interessati relativi ai propri trattamenti. Se una parte riceve per errore richieste o comunicazioni riferite a trattamenti dell'altra, le inoltrerà senza ingiustificato ritardo. Le parti si informeranno reciprocamente, senza ingiustificato ritardo, di violazioni di dati personali che possano incidere sui trattamenti connessi al Contratto.

16.6 Responsabilità. Ciascuna parte risponde dei trattamenti effettuati in qualità di autonomo titolare. Il Cliente manleva e tiene indenne il Fornitore da pretese, sanzioni e costi derivanti dall'inadempimento del Cliente agli obblighi del presente Articolo e/o alla normativa privacy, restando ferma la responsabilità del Fornitore per i propri trattamenti.

17. RESTRIZIONI COMMERCIALI

17.1 Riconoscimento. Il Cliente riconosce e accetta che la fornitura dei Beni e/o dei Servizi può essere soggetta a restrizioni commerciali applicabili, incluse sanzioni, embarghi e controlli alle esportazioni adottati da UE, Italia, ONU, Regno Unito, USA, OSCE o altre Autorità competenti (le "Restrizioni Commerciali").

17.2 Verifiche. Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare attività di screening e background check sul Cliente prima della fornitura e in qualunque momento durante l'esecuzione del Contratto. Il Cliente fornirà ogni assistenza e informazione ragionevolmente richiesta dal Fornitore a tal fine.

17.3 Obblighi del Cliente. Il Cliente è esclusivamente responsabile del rispetto delle Restrizioni Commerciali e si asterrà da qualsiasi condotta che possa porre il Fornitore in violazione delle medesime. In particolare, il Cliente dichiara e garantisce che:

17.3.1 non è un "Soggetto Sanzionato" né è posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Sanzionato;

17.3.2 non utilizzerà, venderà, rivenderà, esporterà, riesporterà, trasferirà, distribuirà, alienerà, divulgherà o altrimenti disporrà dei Beni e/o dei Servizi, direttamente o indirettamente: (i) verso Paesi/territori con i quali, per politica del Fornitore, non vengono intrattenuti rapporti commerciali (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Iran, Siria, Sudan, Cuba, Crimea e Sebastopoli, Corea del Nord e Russia, nonché ogni altro territorio di volta in volta soggetto a restrizioni onnicomprensive); (ii) verso qualsiasi altro territorio in cui la fornitura dei Beni e/o dei Servizi sia vietata o limitata dalle Restrizioni Commerciali (salvo previo ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie); o (iii) a favore di Soggetti Sanzionati o di soggetti da questi posseduti/controllati;

17.3.3 otterrà e manterrà in vigore ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione rilasciata da Autorità competenti e completerà tutte le formalità richieste dalle Restrizioni Commerciali per utilizzare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, trasferire, distribuire o altrimenti disporre dei Beni e/o dei Servizi;

17.3.4 non destinerà i Beni e/o i Servizi, in tutto o in parte, a usi connessi allo sviluppo, produzione, gestione, funzionamento, manutenzione, stoccaggio, rilevazione, identificazione o diffusione di

armi chimiche, biologiche o nucleari, né allo sviluppo, produzione, manutenzione o stoccaggio di missili idonei alla loro consegna, né ad usi militari in violazione di embarghi applicabili; inoltre, il Cliente non venderà, fornirà o cederà i Beni e/o i Servizi a terzi quando sappia o abbia motivi ragionevoli di ritenere che essi siano destinati ai predetti usi.

17.4 Manleva. Fermo ogni altro rimedio, il Cliente manleva e terrà indenni il Fornitore e le Parti Indennizzate del Fornitore da qualsiasi responsabilità, pretesa, danno, perdita, costo o spesa (incluse spese legali e professionali), interessi e sanzioni, diretti o indiretti, subiti o sostenuti in conseguenza della violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente Articolo 17.

17.5 Sospensione e recesso. Il Fornitore non è obbligato ad adempiere e ha diritto di sospendere la fornitura e/o recedere dal Contratto con comunicazione scritta, senza responsabilità per danni o costi, qualora ritenga ragionevolmente che l'esecuzione, in tutto o in parte, violi o possa violare Restrizioni Commerciali (inclusi il ritardo o il diniego del rilascio di licenze richieste).

17.6 Norme di blocco e antiboycott. Nulla nel presente Articolo richiede a una parte di agire in contrasto con leggi applicabili in materia di "blocking statutes" o antiboycott che disciplinano le operazioni di tale parte.

18. CONFORMITÀ NORMATIVA (ANTICORRUZIONE E ANTI-SLAVERY)

18.1 Conformità alle leggi. Il Cliente e il Fornitore si atterranno a tutte le Leggi Applicabili, incluse la normativa anticorruzione e quella contro la riduzione in schiavitù e la tratta di esseri umani. Il Cliente prende atto che, a tal fine, il Fornitore ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un Codice di Condotta 231 integrativo del proprio Codice di Condotta di Gruppo e un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente.

18.2 Obblighi anticorruzione del Cliente. Il Cliente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare (e a far rispettare ai propri Soggetti Collegati) i principi in materia di prevenzione della corruzione e degli altri reati contenuti nel Codice di Condotta di Gruppo e nel Codice 231 del Fornitore pubblicati sul sito del Fornitore (link). In particolare, il Cliente si impegna a: (i) astenersi da qualsiasi attività o prassi in violazione delle Leggi Applicabili anticorruzione o che possa porre il Fornitore in violazione delle stesse; e (ii) adottare, mantenere e far rispettare per tutta la durata del Contratto politiche e procedure idonee (incluse procedure adeguate) per garantire la conformità alle Leggi Applicabili e al presente Articolo.

18.3 Cooperazione e verifiche. Su ragionevole richiesta del Fornitore, il Cliente fornirà informazioni/dichiarazioni atte a comprovare la conformità al presente Articolo e consentirà verifiche documentali proporzionate, nel rispetto delle Leggi Applicabili.

18.4 Manleva. Fermo ogni altro rimedio, il Cliente manleva e tiene indenne il Fornitore e le Parti Indennizzate del Fornitore, da perdite, danni, costi e spese (incluse spese legali) derivanti da violazioni del presente Articolo da parte del Cliente o ai propri Soggetti Collegati o Società Affiliate.

19. Imposte

19.1 Obblighi del Cliente. Il Cliente si impegna, e farà sì che i propri Soggetti Collegati rispettino tutte le Leggi Applicabili in materia fiscale, astenendosi dal porre in essere condotte di evasione fiscale o di agevolazione dell'evasione fiscale da parte di terzi.

19.2 Rimedi, risoluzione e manleva. In caso di violazione del precedente Articolo 19.1, il Fornitore potrà risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta al Cliente. Fermo ogni altro rimedio, il Cliente manleva e tiene indenne il Fornitore e le Parti Indennizzate del Fornitore da qualsiasi danno, sanzione, pena pecuniaria, interesse, costo o spesa (incluse spese legali) derivante o connesso alla violazione dell'Articolo 19.1.

20. CESSIONE E SUBAPPALTO

20.1 Fornitore. Il Fornitore può, in qualsiasi momento, cedere o trasferire il Contratto, cedere i propri crediti, costituire garanzie e affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni. Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del Contratto e dei crediti, anche nell'ambito di operazioni di factoring, fermo l'obbligo del Fornitore di darne comunicazione scritta.

20.2 Cliente. Il Cliente non può cedere o trasferire il Contratto, cedere crediti, costituire garanzie sui diritti contrattuali né subappaltare le prestazioni senza il previo consenso scritto del Fornitore. Gli atti compiuti in violazione del presente Articolo sono inefficaci nei confronti del Fornitore.

20.3 Subappalto. L'eventuale subappalto autorizzato non libera la parte che subappalta dalle proprie obbligazioni contrattuali, restando essa pienamente responsabile dell'operato dei propri subappaltatori.

21. COMUNICAZIONI

21.1 Le comunicazioni saranno in italiano o inglese e inviate mediante consegna a mano con rilascio di conferma di ricezione, corriere espresso, e-mail con ricevuta di avvenuta consegna o conferma di trasmissione, o posta raccomandata A.R./PEC.

21.2 Il Momento di ricezione delle comunicazioni sarà quello che risulta dalla conferma di ricezione/consegna, se avvenuta durante orario lavorativo, altrimenti alle 9,00 del Giorno Lavorativo successivo.

22. DISPOSIZIONI GENERALI

22.1 Integrazione. I presenti Termini si intendono incorporati in tutte le offerte, Ordini e Contratti relativi alla vendita di Beni e/o alla prestazione di Servizi dal Fornitore al Cliente. Il Contratto, con i presenti Termini, costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa in relazione al suo oggetto.

22.2 Rinuncia. Il ritardo o l'omessa esercizio di un diritto o rimedio non costituisce rinuncia né ne preclude l'esercizio futuro; l'esercizio parziale non preclude ulteriori esercizi. Ogni rinuncia è valida solo se per iscritto, firmata dalla Parte che la rilascia, e limitatamente ai casi e alle finalità ivi indicati.

22.3 Nullità parziale. Qualora una clausola del Contratto o dei presenti Termini sia ritenuta nulla, illecita o inefficace da un'autorità competente, essa si intenderà separata, restando ferme le restanti pattuizioni.

22.4 Modifiche. Nessuna modifica al Contratto o ai presenti Termini è efficace se non in forma scritta e sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato del Fornitore.

22.5 Assenza di vincoli societari o di agenzia. Nulla nel Contratto o nei presenti Termini crea tra le Parti un rapporto di partnership, joint venture, lavoro subordinato o agenzia, né conferisce ad alcuna Parte il potere di vincolare l'altra.

22.6 Autonomia delle Parti. Ciascuna Parte agisce come contraente indipendente e in nome proprio, non quale agente o nell'interesse di terzi.

22.7 Cumulatività dei rimedi. I diritti e rimedi del Fornitore previsti nei presenti Termini e nel Contratto si aggiungono e non escludono quelli previsti dalla Legge Applicabile.

23. RAEE (WEEE) e riciclo

23.1 I Prezzi non includono i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti dei Beni, come disciplinati dalla normativa RAEE applicabile (inclusa la direttiva 2012/19/UE, già 2002/96/CE) e da ogni altra norma sul riciclo.

23.2 Fatto salvo l'eventuale addebito di costi aggiuntivi da parte del Fornitore, e per quanto consentito dalla Legge Applicabile, il finanziamento e l'organizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE sono a carico del Cliente.

23.3 Il Cliente è tenuto a rispettare gli obblighi RAEE nei Paesi interessati, inclusi gli adempimenti informativi e di etichettatura, e garantisce la conformità lungo la catena di fornitura. La mancata osservanza può comportare responsabilità di legge del Cliente.

23.4 Qualora il Fornitore debba provvedere direttamente alla gestione RAEE, i relativi costi saranno addebitati al Cliente.

24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

24.1 Legge applicabile. Il Contratto, i presenti Termini e ogni obbligazione extra-contrattuale da essi derivante o ad essi connessa sono regolati dalla legge italiana.

24.2 Luogo di conclusione. Le Parti convengono che ogni contratto tra loro relativo alla vendita dei Beni e/o alla prestazione dei Servizi si intende concluso presso il domicilio del Fornitore in Cornaredo (MI).

24.3 Foro esclusivo. Qualsiasi controversia, contestazione o pretesa relativa a o derivante da offerte, Ordini, Conferme d'Ordine, dal Contratto o dai presenti Termini è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Le Parti rinunciano sin d'ora a ogni diverso foro concorrente.

(data, luogo e sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Cliente)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva specificamente i seguenti Articoli: 4 (Consegna dei Beni); 5 (Ispezione e Accettazione); 6 (Passaggio di Rischio e Titolo); 7 (Prezzo e Pagamento); 8 (Garanzia sui Beni); 9 (Garanzia sui Servizi); 10 (Esclusioni e Limiti di Responsabilità); 12.2 (Obblighi del Cliente - Limitazione per cause imputabili al Cliente o a terzi); 13 (Risoluzione e Recesso); 14 (Forza Maggiore); 17.5 (Restrizioni Commerciali: Sospensione e recesso); 19 (Imposte); 20 (Cessione e Subappalto); 24 (Legge Applicabile e Foro Competente).

(data, luogo e sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Cliente)